

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI IN ORDINE ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 172/2019

Q1. Si chiedono chiarimenti in merito alla attribuzione all'area operatore in qualità di Funzione di supporto Ricerca o in qualità di Ricercatore (quali sono i criteri)

Il personale può essere attribuito ad uno dei due profili in base alla precedente esperienza svolta presso gli IRCCS e avverrà in coerenza con gli obiettivi e contenuti delle precedenti collaborazioni.

Dopo la prima applicazione chiunque potrà presentare la domanda ai successivi bandi aperti anche per l'altra figura.

(tale chiarimento è stato fornito dal competente Ministero della Salute ai quesiti posti dai Direttori Scientifici degli IRCCS sull'applicazione della Piramide nel corso della riunione tenutasi il 25.11.2019 presso la sede del Ministero)

R.1 A tal proposito, l'Istituto ha fatto riferimento all'Allegato 1 – Declaratorie dei profili professionali del personale, quale parte integrante e sostanziale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto sanità Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria Triennio 2016-2018, siglato in data 11 luglio 2019.

Q.2 Si chiedono chiarimenti per chi è inserito nella piramide nel profilo di Ricercatore sanitario (medico) con retribuzione annua meno vantaggiosa e in particolare se il contratto co.co.pro in essere sarà rinnovato alla data di scadenza prevista per il 31.12.2019, nonché quando saranno espletati i concorsi riservati per gli aventi diritto al comma 2 della legge Madia.

R.2 I contratti di co.co.co. ed i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato attualmente in essere con il personale in possesso dei predetti requisiti, che non intenda accettare l'inquadramento nel ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, rimarranno in vigore fino alla loro naturale scadenza. I soggetti titolari di questi contratti flessibili: -perdono la possibilità di beneficiare della prima applicazione della norma; potranno collaborare con l'Istituto solo partecipando ad una nuova procedura concorsuale. In pratica, con l'attuazione della piramide diventano pienamente operative le disposizioni di cui all'art 1 c 432 l 205/19, nonché i divieti di cui all'articolo 7, comma 5-bis, DLgs 165/01. (tale chiarimento è stato fornito dal competente Ministero della Salute ai quesiti posti dai Direttori Scientifici degli IRCCS sull'applicazione della Piramide nel corso della riunione tenutasi il 25.11.2019 presso la sede del Ministero).

L'applicazione della legge Madia non è da confondere con l'applicazione dell'art. 1 co. 432 della legge 205/2017 (cd. Piramide della Ricerca)

Q.3 Relativamente alla manifestazione di interesse in cui l'interessato/a ha indicato la qualifica di supporto alla ricerca, si osserva la necessità di rivalutare alla luce di successive ridefinizioni di job description e dei criteri di valutazione il riconoscimento dello stato di avanzamento contrattuale nella qualifica indicata, in considerazione dei titoli professionali posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master) e dell'esperienza maturata nel corso degli anni: nelle delibere relative ai contratti firmati con l'istituto il requisito specifico è Laurea in Scienze Biologiche - profilo professionale di biologo.

Inoltre al fine di valorizzare il proprio percorso scientifico nell'ambito della ricerca, si osserva che per tali profili dovrebbe essere garantita la continuità di percorsi formativi per consentire la progressione professionale (master, corsi di formazione di qualità assurance, specializzazioni).

R.3 Per quanto attiene il primo punto, si rimanda alla risposta alla Question n.1.

Per quanto attiene il secondo punto si precisa che saranno definiti con apposito decreto ministeriale i criteri univoci per la valutazione finalizzata all'attribuzione delle fasce retributive superiori entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione.

Q.4 Lo/a scrivente _____,in relazione al provvedimento in oggetto indicato ed aderendo all'invito ivi contenuto (allegato B alla citata determina) relativo alla presentazione di osservazioni circa la mancata inclusione nell'elenco del personale avente titolo all'inserimento nella cd. "Piramide del Ricercatore" con la presente comunicazione OSSERVA E PRECISA quanto segue:

NORMATIVA:

La cd. "Piramide della Ricerca" è disciplinata dall'art. 1 co. 422-434 della Legge n. 205/2017 e prevede in particolare:

Comma 432: "In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato..." (Testuale).

Ne discendono i seguenti requisiti:

- a) Essere in servizio alla data del 31/12/2017;
- b) Essere titolare di rapporti di lavoro flessibili instaurati a seguito di procedura selettiva;
- c) Avere maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque.

REQUISITI POSSEDUTI:

.....

OSSERVAZIONI:

La interpretazione data dall'Istituto Pascale con l'atto che si riscontra appare non corrispondere al dettato normativo sopra richiamato e, probabilmente, influenzata dalla erronea estensione delle previsioni normative previste per il diverso istituto della cd. "stabilizzazione" prevista dal D.lgs. n. 75/2017.

Infatti, nella disposizione normativa relativa alla "stabilizzazione" (D.lgs. N. 75/2017) si precisa in tema di requisiti di accesso "abbia maturato al 31/12/2017" (art. 20 co 1) e "abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017" (art. 20 co.2) con ciò indicando espressamente la data di verifica del possesso del requisito di anzianità, nel mentre in relazione alla applicazione dell'art. 1 co. 432 della Legge n. 205/2017 si prevede che nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della sezione di contratto collettivo del comparto Sanità (sottoscritto in data 11/08/2019) il personale titolare di contratto di lavoro flessibile, che abbia superato una pubblica selezione, che sia stato in servizio alla data del 31/12/2017 e che "abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque" possa entrare nella procedura della cd. "Piramide".

Risulta del tutto evidente che nella prima disposizione normativa (D.lgs. n. 75/2017) si fissa la data della verifica del possesso del requisito della anzianità di servizio al 31/12/2017, nel mentre nella seconda disposizione normativa (Legge n. 205/2017) la data del possesso del suddetto requisito debba essere valutata all'atto del conferimento nella procedura della Piramide da attuarsi nel termine di 180 giorni dalla stipula della specifica sezione del CCNL.

Proprio la diversità delle espressioni letteralmente usate rispetto al D.lgs. n. 75/2017 rende evidente il diverso intento del legislatore in quanto, nel caso della "Piramide" (Legge n. 205/2017), la data del 31/12/2017 viene individuata esclusivamente come requisito per la partecipazione, come, peraltro, già accaduto in precedente disposizione normativa: art. 1 co. 410 Legge n. 232/2016 "personale in servizio al 31/12/2016".

A comprova di ciò si sottolinea che anche il successivo art. 1 co. 433 della Legge n. 205/2017 prevede, nelle more della procedura di cui al precedente co. 432, la possibilità di prorogare i contratti flessibili del

personale in servizio alla data del 31/12/2017, non specificando affatto il possesso del requisito di anzianità triennale a quella data.

Si rammenta che la Legge n. 205/2017 (come del resto la precedente Legge n. 232/2016) affronta un campo diverso e specifico (il personale degli IRCCS Pubblici e degli ISZ) rispetto alla tematica della stabilizzazione dei precari valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, e proprio per la specificità della disciplina esplicita e prevede un diverso percorso con diversi requisiti.

Tutto ciò premesso ed argomentato si RICHIEDE (con espressa riserva di far valere in ogni sede i propri diritti in caso di mancato accoglimento), l'inserimento nell'elenco del personale avente diritto all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1 commi 422-434 della Legge n. 205/2017, essendo in possesso di tutti i seguenti requisiti per come espressamente dimostrati nella specifica sezione sopra riportata:

- a) Essere in servizio alla data del 31/12/2017;
- b) Essere titolare di rapporti di lavoro flessibili instaurati a seguito di procedura selettiva;
- c) Avere maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque.

R.4 L'accesso alla "Piramide" riguarda, nella prima fase di applicazione, il personale che, alla data del 31 dicembre 2017, fosse in servizio presso l'Istituto e avesse maturato alla data del 31.12.2017, un'anzianità di almeno 3 anni negli ultimi 5, con un rapporto di lavoro flessibile erogata in seguito ad una selezione pubblica.

Tale orientamento segue le diverse comunicazioni avute con il competente Ministero, che ha sempre richiesto all'Istituto l'elenco del personale che aveva maturato dal 01.01.2013 al 31.12.2017, 3 anni di anzianità.

Tale orientamento è stato peraltro condiviso ed adottato da tutti gli altri IRCCS e IZS (vedi manifestazioni di interesse pubblicate sui rispettivi siti istituzionali).

Ad ogni modo, l'Istituto si è riservato di formulare ulteriori ed eventuali provvedimenti da adottare in relazione alle eventuali modifiche normative che dovessero sopraggiungere circa le modalità di applicazione della normativa sopra richiamata.

Q.4 Con nota acquisita al protocollo DSC/2544 del 12.12.2019, si richiede l'inserimento nell'elenco di cui alla Determina 172/2019 di n. 9 contrattisti non inclusi nell'elenco medesimo.

R.4 l'art. 1 comma 432 della legge 205/2017 prevede:

"In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427"

Pertanto nell'elenco di cui alla determina 172/2019 sono stati inclusi solo il personale che aveva i seguenti requisiti:

- a) Essere in servizio alla data del 31/12/2017;
- b) Essere titolare di rapporti di lavoro flessibili instaurati a seguito di procedura selettiva;
- c) Avere maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque.

